



Saluzzo, lì 30 giugno 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 62/21/FISC

RENDICONTAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE: NUOVA SCADENZA

Una specifica normativa inserita nella c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” prevede una serie di **obblighi di informativa** in capo ai soggetti che ricevono benefici economici da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati per importi **superiori a euro 10.000,00** nel corso dell’anno.

La norma, entrata in vigore nel 2018, è stata modificata più volte; si riepilogano di seguito i principali aspetti. Permangono, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi.

1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Limitandoci ad analizzare l’argomento nell’ambito delle **attività di impresa**, i destinatari degli obblighi sono:

- **Le società di capitali** che redigono la **Nota integrativa in forma ordinaria**, le quali devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, contributi, aiuti ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni **nella Nota integrativa** del bilancio dell’esercizio;
- **Le imprese società di capitali** che redigono il **bilancio in forma abbreviata o micro** e i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (**imprenditori individuali e società di persone**): esse assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi **su propri siti internet** o, in mancanza, sui **portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza**.

La scadenza entro la quale ottemperare all’adempimento, in origine fissata al **30 giugno di ogni anno**, per la rendicontazione relativa al 2020 è stata differita al **1° gennaio 2022**.

2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano “*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*”.

A titolo esemplificativo:

- **Contributi GSE** per fotovoltaico;
- Tutte le somme ricevute dalla Pubblica amministrazione:
 - ✓ **contributi pubblici** in conto capitale, conto impianti, conto interessi;
 - ✓ quota di abbattimento degli interessi **Legge Sabatini**;
 - ✓ **contributi** ricevuti a vario titolo **dalla Camera di Commercio**.
- **Credito d'imposta** esercenti impianti distribuzione carburante;
- **Contributi** ricevuti dalla Camera di commercio **per Export e fiere**;
- **Deduzione delle somme investite** nel capitale sociale delle PMI innovative ed in Start up innovative;
- **Credito d'imposta Formazione 4.0**;
- **Credito d'imposta** sugli investimenti pubblicitari;
- **Credito d'imposta** sulle commissioni per pagamenti elettronici;
- **Il credito SSN** degli autotrasportatori.

Gli obblighi **non** si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto. In pratica l'incasso di una fattura emessa **non** è oggetto di obbligo informativo.



La platea dei benefici economici da includere nella comunicazione per l'anno di imposta 2020 è notevolmente estesa, in quanto oltre ai benefici sopra indicati dovranno essere contemplati anche **contributi, indennità forfettarie, detassazioni, crediti di imposta ed esoneri da versamenti tributari** riconosciuti a seguito **dell'emergenza COVID-19**.

L'obbligo di riportare le predette informazioni **non** sussiste riguardo agli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, i quali sono **già contenuti** nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Sarà sufficiente che nella Nota integrativa ovvero sul sito internet sia **dichiarata l'esistenza dei suddetti aiuti, già riportati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**.

3 LIMITE DI VALORE CHE ESCLUDE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche **non** si applicano ove l'importo sia **inferiore a 10.000,00** euro nel periodo considerato. L'obbligo informativo è previsto quando il **totale dei vantaggi economici** ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a tale soglia.

4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi *“effettivamente erogati”*. Occorre, quindi, applicare il **criterio di cassa** (per le erogazioni in natura si farà riferimento all'esercizio in cui i vantaggi sono fruiti).

5 INFORMAZIONI RILEVANTI E MODALITÀ ESPOSITIVE

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto beneficiario;
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l'importo dell'erogazione ricevuta;
- il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell'attribuzione.

6 REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.